

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Analisi e commenti

## Modello Redditi Sc 2023 - 1: novità per le operazioni con l'estero

16 Marzo 2023

Ritoccato il quadro RF in seguito al reinserimento di alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi del reddito d'impresa per gli scambi con Paesi black list



Numerose le modifiche al modello Redditi Sc che società ed enti dovranno utilizzare per dichiarare i redditi dello scorso periodo d'imposta.

Il **quadro RF** ha dovuto fare spazio a nuovi codici per adeguarsi al ripristino di alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi introdotti dalla legge di bilancio 2023, recepite, inoltre, le novità sul fronte Imu

beni strumentali.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio scorso è stato approvato il modello di dichiarazione "Redditi 2023 Sc - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" (di seguito "SC2023"), con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi. Con lo stesso provvedimento sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel suddetto modello di dichiarazione SC2023.

Da quest'anno, è stato rinviato al mese di febbraio il termine per l'approvazione della modulistica

dichiarativa per l'imposta sui redditi e per l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), nonché per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. La modifica del termine è intervenuta con l'articolo 11 del decreto legge n. 73/2022, che ha, in primo luogo, modificato l'articolo 1, comma 1, del Dpr n. 322/1998, secondo cui, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio con provvedimento amministrativo.

La norma posticipa dal 15 a fine febbraio il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate rende disponibili online modelli di dichiarazione, istruzioni e specifiche tecniche.

Come precisato nella relazione illustrativa al Dl n. 73/2022, scopo dell'intervento è stato quello di consentire all'Agenzia delle entrate di gestire più efficacemente nella modulistica dichiarativa le numerose disposizioni emanate nel corso degli ultimi mesi dell'anno in modo da rendere le istruzioni di compilazione più chiare ed esaustive, facilitando gli adempimenti dei contribuenti.

### **Chi presenta il modello Redditi Sc**

Il modello Redditi Sc è utilizzato dai seguenti soggetti Ires:

1. società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (Ce) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (Ce) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato
2. enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i *trust*, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato
3. società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i *trust*, non residenti nel territorio dello Stato.

I soggetti Ires, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il modello "Redditi Enc" (Enti non commerciali ed equiparati).

Altri soggetti sono individuati tra gli obbligati alla dichiarazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi:

- società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni
- società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti
- imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 124/1993 e all'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 47/2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello Redditi Enc.

Il termine di presentazione della dichiarazione Redditi Sc scade l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, comma 2, Dpr n. 322/1998).

Quindi, una Spa con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dovrà presentare la dichiarazione SC2023 in via telematica entro il 30 novembre 2023. Un contribuente, invece, con periodo d'imposta 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023 dovrà presentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2024.

Tra le tante novità che hanno comportato un aggiornamento o una ristrutturazione delle istruzioni e del modello SC2023 troviamo interventi legati in particolare alla legge di Bilancio 2023 del 29 dicembre n. 197.

Analizziamo le principali modifiche intervenute in particolare nei quadri RF, RQ, RS e FC.

### **Quadro RF, la determinazione del reddito d'impresa**

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, **commi 84-86**) ha reinserito nella disciplina tributaria (introducendo i commi da 9-bis a 9-quinquies nell'articolo 110 del Tuir), alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali. La deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle predette operazioni è possibile nei limiti del loro valore normale, a condizione che tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione. È possibile non applicare tale regola quando si è in presenza di due condizioni, che devono essere provate dalle imprese residenti in Italia:

- le operazioni poste in essere devono rispondere a un effettivo interesse economico
- le stesse operazioni devono avere avuto concreta esecuzione.







Nel quadro RF sono stati previsti due codici tra le altre variazioni: il codice 71 in aumento (RF31) e il codice 94 in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività che non concorrono alla formazione del reddito.

Tra le variazioni in diminuzione (rigo RF41) va indicata la quota deducibile, appunto, pari all'eccedenza delle svalutazioni e delle perdite iscritte in bilancio come "crediti verso la clientela" e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (25 per cento dell'ammontare iscritto in bilancio) e le svalutazioni e le perdite su crediti iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte (comma 3 dell'articolo 106 del Tuir, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 dell'articolo 16 del DL n. 83/2015).

RF41 Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti .00

Tali importi sono deducibili: per il 12% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 712, legge n. 160/2019), aveva disposto il differimento, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi della predetta deduzione della quota del 12% relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Con il DL n. 17/2022 (articolo 42, comma 1) è stato disposto, ora, il differimento in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 1056, legge n. 145/2018) aveva previsto il differimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 della deduzione della quota del 10% dell'ammontare dei componenti negativi. La predetta deduzione però è stata differita al 31 dicembre 2022 per il 53% del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47%, per effetto della legge n. 34/2022 (articolo 1, comma 1), che ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter nell'articolo 42 del decreto-legge n. 17/2022.

Il decreto "Crescita" del 2019 (articolo 3, DL n. 34/2019) ha progressivamente incrementato la percentuale deducibile dal reddito d'impresa dell'imposta municipale (Imu) dovuta sui beni strumentali, portandola alla integrale deducibilità a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022).

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 772 e 773, legge n. 160/2019) ha disposto che a decorrere dal 2020 la deducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali, in via transitoria, nella

